

REGIONE  
TOSCANA



Repubblica Italiana

# BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 41 del 10.10.2012

Supplemento n. 133

mercoledì, 10 ottobre 2012

Firenze

**Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620**

**E-mail: [redazione@regione.toscana.it](mailto:redazione@regione.toscana.it)**

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

## SEZIONE II

### - Statuti

#### UNIONE DEI COMUNI DI FIGLINE ED INCISA IN VALDARNO

**Statuto dell'UNIONE DEI COMUNI. Approvato in Consiglio Comunale di Incisa in Valdarno il 23/07/2012  
Delibera n. 35. Approvato in Consiglio Comunale di Figline Valdarno il 24/07/2012 Delibera n. 147.**

## SEZIONE II

### Statuti

#### UNIONE DEI COMUNI DI FIGLINE ED INCISA IN VALDARNO

**Statuto dell'UNIONE DEI COMUNI. Approvato in Consiglio Comunale di Incisa in Valdarno il 23/07/2012 Delibera n. 35. Approvato in Consiglio Comunale di Figline Valdarno il 24/07/2012 Delibera n. 147.**

#### CAPO I

#### PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

##### *Art. 1*

##### *Costituzione dell'Unione*

1. I Comuni di Figline Valdarno ed Incisa Valdarno costituiscono, per libera adesione espressa dai rispettivi Consigli Comunali ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 23 e ssgg. della LRT 68/2011, l'Unione dei Comuni per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni e servizi di competenza quali individuati dal presente Statuto.

2. L'Unione è un ente locale, dotato di autonoma soggettività giuridica, che opera secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle norme statali e regionali e dal presente Statuto.

3. Sono elementi costitutivi dell'Unione la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.

4. L'Unione assume le caratteristiche e le peculiarità dell'"Unione Decentrata", che consente di promuovere e sperimentare efficaci assetti organizzativi e modelli gestionali nella prospettiva della fusione dei due comuni partecipanti.

5. L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni nell'ambito territoriale coincidente con quello dei Comuni medesimi. Può esercitare, altresì, le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, nonché le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'articolo 15 della L. 241 del 1990. Svolge gli altri compiti previsti dal presente statuto.

##### *Art. 2*

##### *Denominazione e sede*

1. L'Unione assume la denominazione di Unione

dei Comuni di Figline ed Incisa in Valdarno, di seguito denominata Unione.

2. L'Unione ha sede legale e amministrativa in Piazza IV Novembre, 3, in Comune di Figline Valdarno. La sede legale può essere modificata con deliberazione del Consiglio.

3. Le adunanze degli organi collegiali si tengono indifferentemente presso la sede dell'Unione o presso le sedi di ciascuno dei Comuni aderenti.

4. L'Unione si impegna ad operare con sedi erogative dislocate in tutti i comuni aderenti, assumendo come modello di riferimento il modello decentrato, in cui punti di contatto con gli utenti rimangono ampiamente diffusi sul territorio e quindi garantendo facilità di accesso dei cittadini ai servizi erogati.

5. Presso la sede dell'Unione è individuato un apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio. E' istituito anche per la pubblicazione degli atti dell'Unione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 L. 69/2009, l'Albo Pretorio on-line.

##### *Art. 3*

##### *Stemma e gonfalone*

1. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di "Unione dei Comuni di Figline ed Incisa" e con lo stemma come individuato con successiva deliberazione del Consiglio dell'Unione.

2. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell'Unione, nella foggia come individuata con atto di cui al comma 1, accompagnato dal Presidente o da un suo delegato.

3. Le modalità di utilizzo e riproduzione sono disciplinate con apposito regolamento del Consiglio dell'Unione.

4. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, sono vietati.

##### *Art. 4*

##### *Finalità*

1. L'Unione ha lo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di ampliarne la fruizione e la parità e semplicità di accesso, ottimizzando le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali degli enti aderenti, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnologici e telematici evoluti.

2. L'Unione promuove lo sviluppo di una cultura

organizzativa comune tra le organizzazioni degli enti aderenti, anche attraverso l'elaborazione e la sperimentazione di efficaci assetti organizzativi e modelli gestionali, nella prospettiva della fusione dei comuni partecipanti.

3. L'Unione persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) lo sviluppo delle capacità di risposta ai bisogni delle comunità amministrative, anche attraverso la razionalizzazione ed il supporto ai processi amministrativi ed erogativi;

b) la progressiva integrazione dei Comuni aderenti, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio;

c) la progressiva ricerca di omogeneizzazione dei procedimenti amministrativi e delle procedure operative interne, nonché dei sistemi ICT di supporto;

d) la promozione dello sviluppo socio economico attraverso l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;

e) la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale dei Comuni partecipanti;

f) lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della solidarietà e della tolleranza.

g) la partecipazione dei cittadini dei comuni associati alle scelte di indirizzo relative alle funzioni esercitate nelle forme e modalità disciplinate dal presente Statuto.

4. L'Unione costituisce ente di riferimento per il decentramento di funzioni amministrative della Regione e della Provincia.

#### *Art. 5*

##### *Principi dell'azione amministrativa*

1. L'Unione informa la propria azione ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri soggetti istituzionali, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio, secondo i principi di cooperazione, pari ordinazione, complementarietà e sussidiarietà.

2. La concertazione interistituzionale e tra i soggetti pubblici e privati rappresenta per gli organi di governo dell'Unione il metodo di riferimento per lo sviluppo del processo decisionale ed attuativo degli indirizzi programmatici formulati.

3. I rapporti con i Comuni aderenti all'Unione sono improntati al principio della trasparenza, con la veicolazione di tutti gli atti di interesse comune, e di imparziale gestione delle politiche di sviluppo del territorio connesse alle funzioni attribuite.

4. L'Unione adotta e valorizza le regole ed i principi della Carta europea delle autonomie locali.

5. L'Unione svolge le funzioni ad essa attribuite anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa delle cittadine e dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

6. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza e a contenere i relativi costi;

b) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

c) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa;

d) promuove l'osservanza del principio delle pari opportunità tra i due sessi sia nell'ambito dell'organizzazione dell'ente, che nell'attività sul territorio e nei rapporti con altri enti ed organizzazioni.

#### *Art. 6*

##### *Principi della partecipazione*

1. L'Unione promuove la più ampia partecipazione delle cittadine e dei cittadini, delle forze economiche e sociali alla definizione ed attuazione delle scelte politico amministrative.

2. L'Unione garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

3. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

4. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

5. Le modalità della partecipazione sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

## CAPO II

### FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

#### *Art. 7*

##### *Tipologie di funzioni*

1. L'Unione è costituita per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi, in materia di governo del

territorio, welfare e politiche educative, sviluppo economico, ambiente, viabilità ed infrastrutture, nonché per la razionalizzazione delle funzioni e dei servizi di supporto.

2. L'Unione, in particolare, può esercitare:

a) Funzioni affidate dai Comuni e gestite per loro conto;

b) Funzioni delegate o esercitate per conto di altri enti pubblici al fine di accrescere i livelli di servizi forniti alle diverse comunità locali.

#### *Art. 8*

##### *Funzioni dell'Unione*

1. Sono funzioni dell'Unione:

a) Funzioni generali di amministrazione

i. Funzioni di gestione del personale

1. Reclutamento e concorsi;

2. Trattamento giuridico;

3. Trattamento economico;

4. Relazioni Sindacali;

5. Sviluppo delle risorse umane.

ii. Controllo di gestione

iii. Gestione economica e finanziaria

iv. Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali

v. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente

vi. Funzioni relative all'Ufficio Tecnico:

1. Progettazione e realizzazione dei lavori e delle opere pubbliche;

2. Manutenzioni;

3. Gare ed espropri

vii. Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e dei Servizi anagrafici;

viii. Servizio Statistico

b) Funzioni di Polizia Locale;

i. Struttura Unica di Polizia Locale

ii. Polizia commerciale, amministrativa e tributaria, inerente i settori ed i tributi di competenza comunale

c) Funzioni di Istruzione Pubblica

i. Servizi di nidi di infanzia

ii. Organizzazione e gestione dei servizi scolastici, assistenza scolastica, trasporto scolastico, servizi di refezione, fino all'istruzione secondaria di primo grado

d) Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti:

i. Costruzione, classificazione e gestione delle strade comunali;

ii. Regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza comunale

e) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente:

i. Pianificazione urbanistica e regolamentazione di ambito comunale

ii. Valutazione di impatto ambientale di competenza

comunale, vincolo idrogeologico, funzioni comunali in materia paesaggistica, catasto dei boschi percorsi dal fuoco

iii. Classificazione, pianificazione, vigilanza e controllo sulle emissioni acustiche;

iv. Funzioni comunali di protezione civile

v. Verde pubblico.

f) Funzioni nel settore sociale

g) Sportello Unico per le Attività Produttive;

h) Promozione del territorio e sviluppo locale;

i) Informazione e Comunicazione Istituzionale;

j) Funzioni legate alla tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni;

k) Segreteria degli organi istituzionali;

l) Gare e contratti.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte per i Comuni di Figline Valdarno ed Incisa in Val d'Arno.

3. Le funzioni di cui al co. 1, lett. a), alinea vi., vii., g), h), i), e k), sono esercitate dall'Unione sin dalla sua costituzione. Le modalità e i termini dai quali decorre l'effettivo esercizio da parte dell'Unione sono stabiliti con deliberazione della Giunta dell'Unione, assunta all'unanimità dei componenti. A decorrere dalla data del 30.12.2012 dovrà essere avviata la gestione della funzione di cui al comma 1, lett. b). Le restanti funzioni sono attivate e rese effettive in modo progressivo.

4. Salva diversa previsione degli atti di cui al comma 3, i procedimenti relativi a istanze presentate dai cittadini prima del termine da cui decorre l'esercizio dell'Unione sono conclusi dal Comune interessato.

#### *Art. 9*

##### *Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti*

1. I Comuni partecipanti possono affidare all'Unione, mediante convenzione, l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, diversi da quelli previsti nell'articolo 8.

2. La convenzione è approvata dal Consiglio dell'Unione ed è stipulata tra i Comuni partecipanti e l'Unione medesima.

#### *Art. 10*

##### *Funzioni e servizi esercitati anche per enti locali non partecipanti all'Unione*

1. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi di cui agli articoli 8 e 9 anche per enti locali non partecipanti all'Unione, non facenti parte dell'allegato A) della LRT 68/2011, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000 e dell'art. 20 della LRT 68/2011.

2. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione.

*Art. 11*

*Funzioni e servizi esercitati per conto di altri soggetti pubblici*

1. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi di competenza di altri soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, nel perseguimento di obiettivi di integrazione o risparmi di gestione, semplificazione dei rapporti con l'utenza, miglioramento ed ampliamento dei servizi resi ai cittadini.

2. L'assunzione delle funzioni è effettuata mediante convenzione con i soggetti pubblici interessati.

3. Le convenzioni di cui al co. 2 sono approvate a maggioranza con il voto favorevole dei Sindaci.

*Art. 12*

*Contenuto delle funzioni e dei servizi affidati*

1. Entro 30 giorni dal suo insediamento la Giunta dell'Unione approva il Catalogo delle attività e dei prodotti, contenente gli elenchi, per ciascuna funzione o servizio, dei procedimenti amministrativi, delle attività e dei servizi e, in generale, i compiti affidati all'Unione.

2. Il catalogo, costantemente aggiornato dalla Giunta dell'Unione, potrà essere altresì modificato, con atto deliberativo, ogni volta che si renda necessario adeguarlo alle modifiche della disciplina statale e regionale per l'esercizio delle funzioni e dei servizi.

3. Il catalogo, come aggiornato o modificato ai sensi del presente articolo, è conservato agli atti dell'Unione e deve essere reso disponibile unitamente al testo dello statuto.

**CAPO III  
ORGANI DI GOVERNO**

*Art. 13*

*Organi di governo dell'Unione*

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) la Giunta.

2. Gli organi di governo dell'Unione sono composti unicamente da Sindaci e Consiglieri dei comuni partecipanti.

3. La titolarità degli organi dell'Unione è puramente

onorifica e non dà diritto ad alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.

*Art. 14*

*Status degli amministratori dell'Unione*

1. Ai componenti del Consiglio e della Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci previsti dalle leggi statali e regionali.

2. Quando si verifica una causa di incompatibilità il Consiglio dell'Unione provvede a norma dell'art. 69 TUEL.

3. Agli stessi amministratori si applicano le norme dettate dalla parte I, Titolo III, Capo IV del TUEL 18 agosto 2000, n. 267.

*Art. 15*

*Composizione del Consiglio*

1. Il Consiglio dell'Unione è composto per il Comune di Figline dal Sindaco e da quattro rappresentanti eletti, due di maggioranza e due di minoranza; per il Comune di Incisa dal Sindaco e da due rappresentanti eletti, uno di maggioranza e uno di minoranza.

2. Sono inoltre rappresentanti dei Comuni nel Consiglio dell'Unione ulteriori quattro consiglieri, due di maggioranza e due di minoranza, per il Comune di Incisa in Val d'Arno e due rappresentanti, uno di maggioranza e uno di minoranza, per il Comune di Figline Valdarno.

3. Sono rappresentanti eletti del Comune di cui ai commi 1 e 2 i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza eletti dai Consigli Comunali mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, ed i Consiglieri di minoranza, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi dell'art. 71 co. 9 e 73 co. 11 TUEL, con voto limitato ad uno.

4. L'elezione dei rappresentanti dei comuni deve essere effettuata entro quaranta giorni dalla data di insediamento di ciascun Consiglio Comunale o dalla data di ammissione all'Unione di un nuovo Comune ed in ogni caso di cessazione dalla carica di consigliere dell'Unione.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, se un Comune non ha provveduto all'elezione di tutti o parte dei propri rappresentanti, fino alla elezione medesima, sono di diritto consiglieri dell'unione:

- a) i consiglieri comunali di maggioranza che hanno

riportato alle elezioni comunali la maggiore cifra individuale e, in caso di parità di cifre individuali, il consigliere più anziano di età;

b) i consiglieri comunali di minoranza individuati come di seguito indicato:

i. i consiglieri comunali di minoranza eletti ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 co. 9 ultimo periodo e 73 co. 11 del TUEL sono disposti in ordine decrescente di voti riportati dalla lista o dal gruppo di liste collegate e, in caso di parità di voti, in ordine di anzianità; sono individuati quali rappresentanti di minoranza del comune i consiglieri secondo l'ordine ivi stabilito, fino a concorrenza dei seggi da ricoprire nel consiglio dell'unione;

ii. in caso di rinuncia o cessazione dalla carica di Consigliere dell'Unione dei rappresentanti di cui alla lett. a), sono individuati i consiglieri eletti alle elezioni comunali nella medesima lista o nelle liste già collegate al consigliere che ha rinunciato o che è cessato che abbiano riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale e, in caso di parità di cifre individuali, il consigliere più anziano di età;

iii. se vi sono ulteriori rappresentanti da individuare si procede assegnando un rappresentante a ciascuna lista o gruppo di liste già collegate ai consiglieri di cui sub. a), attribuendo il primo rappresentante alla lista o al gruppo di liste collegate che hanno ottenuto più voti e attribuendo quelli successivi alle liste o gruppi di liste collegate che seguono nell'ordine; stabiliti i seggi spettanti ad ogni lista o gruppo di liste già collegate ai consiglieri di cui sub a), i rappresentanti sono individuati tra i consiglieri che hanno riportato la maggiore cifra individuale.

6. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 5. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla loro carica ricoperta nel Comune ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo medesimo.

7. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 5.

8. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale è rappresentante del Comune il Commissario che gestisce il Comune. Il numero dei componenti del consiglio dell'unione è corrispondentemente ridotto fino all'entrata in carica dei nuovi rappresentanti del Comune.

#### *Art. 16*

##### *Disposizioni sulla rappresentanza di genere*

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte

a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel consiglio dell'unione, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della l.r. 68/2011, e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dei rappresentanti del comune nel consiglio dell'unione.

2. Ai fini del presente articolo, per "genere prevalente nel consiglio comunale" si intende il genere maschile o femminile quando questo è della metà più uno dei consiglieri componenti il consiglio comunale, considerati senza includere il sindaco.

3. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso di parità di voti, per l'individuazione del consigliere eletto nel consiglio dell'unione si applica, in via prioritaria su tutti gli altri, il seguente criterio: è eletto il consigliere comunale di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale.

4. Quando i rappresentanti che spettano al comune nel consiglio dell'unione sono, oltre al sindaco, in numero di sei, e il sindaco è dello stesso genere di quello prevalente nel consiglio comunale e tra i consiglieri vi sono persone di entrambi i generi, si procede, con voto disgiunto limitato a uno, prima all'elezione dei tre rappresentanti di minoranza, e poi all'elezione dei tre di maggioranza. Se nessuno dei rappresentanti di minoranza che risultano eletti è di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale e tra i consiglieri di maggioranza vi sono persone di entrambi i generi, la votazione per l'elezione dei rappresentanti di maggioranza è valida solo se risulta eletto almeno un rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale. Se la prima votazione non è valida, i consiglieri di maggioranza procedono ad una seconda votazione, che è valida solo se risulta eletto almeno un rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale. Se la seconda votazione non è valida, i consiglieri di maggioranza procedono ad una terza votazione, che è valida anche se non risulta eletto nessun rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale.

#### *Art. 17*

##### *Competenze del Consiglio*

1. Il Consiglio dell'Unione è espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni associate, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico-amministrativo. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

2. L'attività di controllo del Consiglio si realizza

principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità al presente statuto.

3. Il Consiglio dell'Unione garantisce attraverso i propri componenti la piena informazione e partecipazione ai Consigli Comunali dei comuni associati anche mediante una relazione annuale sulle linee di indirizzo adottate e sui risultati conseguiti dall'Unione nello svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11.

#### *Art. 18*

##### *Organizzazione del Consiglio e presidenza*

1. Il Consiglio approva il regolamento di funzionamento e le eventuali modificazioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento disciplina i casi e le modalità per la convocazione anche in via di urgenza, e la presentazione e discussione delle proposte.

2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

3. La Presidenza del Consiglio compete al Presidente dell'Unione, e, in caso di sua assenza o impedimento, all'altro Sindaco.

#### *Art. 19*

##### *Sedute e deliberazioni del Consiglio*

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio e ne formula l'ordine del giorno.

2. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente. Il Presidente è altresì tenuto a convocare il Consiglio entro venti giorni in presenza di richiesta da inserire all'ordine del giorno da parte di uno dei Sindaci o di un quinto dei Consiglieri dell'Unione, purchè le richieste siano corredate da proposte di deliberazione.

3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro 48 ore per la trattazione delle questioni urgenti.

4. Il regolamento disciplina ogni altra modalità per la convocazione del Consiglio, per la presentazione e discussione delle proposte, per l'approvazione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.

5. Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni in presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione della legge o del presente Statuto.

6. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

7. Il Presidente predisporre adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio e delle decisioni assunte.

8. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge, dallo Statuto ovvero dal regolamento del Consiglio.

#### *Art. 20*

##### *Diritti, doveri, dimissioni e revoca dei consiglieri*

1. Spettano ai consiglieri dell'Unione i diritti ed i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.

2. Il rappresentante del Comune entra in carica al momento dell'elezione a consigliere dell'Unione. Se è decorso il termine per l'elezione, il rappresentante indicato ai sensi del comma 5 dell'art. 15 entra in carica allo spirare del termine medesimo.

3. Il rappresentante del Comune esercita le sue funzioni a partire dalla prima seduta successiva all'entrata in carica. In caso di primo insediamento ovvero di scioglimento del Consiglio dell'Unione, i rappresentanti del Comune esercitano le funzioni dalla data del primo insediamento.

4. Il Consiglio dell'Unione provvede, nella seduta di cui al comma 2, alla convalida dell'entrata in carica dei rappresentanti eletti o di diritto.

5. Costituisce causa di decadenza dal mandato di consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio. Il consigliere è tenuto a comunicare al Presidente le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio.

6. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere per iscritto eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze non giustificate.

7. I consiglieri decadono altresì dalle loro funzioni con

le dimissioni o con la cessazione, per qualunque causa, del mandato loro conferito dal Consiglio Comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale o di consigliere dell'Unione, ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.

8. Ferme restando le ipotesi di nullità di cui all'art. 58 TUEL, il rappresentante del Comune cessa dalla carica di Consigliere dell'Unione nei casi e a decorrere dai tempi di seguito indicati:

a) dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio dell'Unione, nei casi previsti dal TUEL e dalla LRT 68/2011;

b) dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale;

c) dal momento in cui si verificano la sospensione o la decadenza di diritto disciplinate dall'art. 59 TUEL; la cessazione dalla carica di consigliere dell'unione resta ferma anche se la sospensione è cessata, e l'interessato può essere nuovamente eletto consigliere dell'Unione a norma dell'art. 30 LRT 68/2011;

d) dal momento in cui gli è stata notificata la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale ai sensi dell'art. 69 TUEL;

e) in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla carica di consigliere comunale dal momento di tale cessazione;

f) dal momento in cui il consiglio dell'Unione ha deliberato la decadenza per impedimento permanente o per accertamento di cause di incompatibilità di cui all'art. 36 LRt 68/2011.

9. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio della stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione, entro 5 giorni, comunica le dimissioni del consigliere al Consiglio comunale di appartenenza.

10. Il comune può, in ogni tempo, sostituire i rappresentanti eletti o quelli di diritto. La sostituzione ha carattere fiduciario e non comporta motivazione di merito. In tal caso il rappresentante sostituito cessa dalla carica di consigliere del comune dal momento della elezione del sostituto.

11. I Consigli comunali ai quali appartengono i consiglieri cessati provvedono, nel termine di quaranta giorni dal verificarsi della cessazione, ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. In mancanza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 5.

12. Se si deve sostituire, per un comune, un rappresentante di minoranza eletto si procede al rinnovo dell'intera rappresentanza delle minoranze di tale comune.

13. In caso di cessazione a qualsiasi titolo dalla carica di consigliere dell'Unione da parte di rappresentanti dei comuni, la composizione del consiglio dell'Unione è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta, ed è reintegrata di volta in volta a seguito di elezione dei sostituti o di entrata in carica dei consiglieri di diritto.

14. Se la cessazione del consigliere dell'unione interviene dopo la convocazione del consiglio dell'Unione, essa può essere rilevata anche al momento dell'apertura della seduta, disponendosi l'immediata integrazione del consiglio con il sostituto. In tal caso la comunicazione al sostituto sulla sua entrata in carica è valida anche se avvenuta il giorno stesso della riunione del consiglio, ed egli ha titolo per parteciparvi; la seduta può in ogni caso avere luogo anche in casi di assenza del sostituto.

#### *Art. 21*

#### *Presidente*

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dalla Giunta e dura in carica un anno. Non può essere eletto Presidente un Sindaco che ha già ricoperto la carica di Presidente fino a quando tutti i Sindaci non hanno ricoperto detta carica.

2. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Sindaco ovvero di perdurante impedimento le funzioni sono svolte dall'altro componente della Giunta.

3. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto ai componenti della Giunta, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione.

4. La cessazione dalla carica di Sindaco comporta in ogni caso la cessazione della carica di Presidente dell'Unione.

5. Il Sindaco eletto nelle elezioni comunali in sostituzione del Sindaco Presidente dell'Unione assume la carica di Presidente dell'Unione dalla data di proclamazione a Sindaco, e dura in carica per tutto il tempo residuo che sarebbe spettato al Presidente cessato.

6. Nel caso di dichiarazione di incompatibilità del Sindaco che ricopre la carica di Presidente dell'Unione, il Presidente decade dalla carica ed è sostituito dall'altro Sindaco. La cessazione in qualsiasi momento della causa di incompatibilità del sindaco è accertata dal Consiglio dell'Unione e comporta il reintegro nelle funzioni di componente del Consiglio e della Giunta dell'Unione.

7. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso



d'approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

*Art. 22*

*Competenze del Presidente*

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede le adunanze della Giunta e del Consiglio.

2. Il Presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio. Nell'esercizio delle proprie competenze il Presidente sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, ed all'esecuzione degli atti. In particolare:

a) svolge i compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni e ai servizi trasferiti, non incompatibili con la natura dell'Unione;

b) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Unione, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;

c) ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività degli assessori e impartisce direttive sugli indirizzi funzionali di attività;

d) nomina e revoca i Responsabili degli uffici e servizi;

e) può affidare ai singoli componenti della Giunta specifiche deleghe, attinenti le funzioni, i servizi e le attività di competenza dell'Unione; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza;

f) promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente;

3. Il Presidente esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge, e, in quanto compatibili, le funzioni di cui al Capo I, Organi di Governo del Comune e della Provincia, del D. Lgs. 18 agosto 2000, nonché dallo statuto e dai regolamenti.

*Art. 23*

*Composizione della Giunta*

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni associati.

2. Nella seduta immediatamente successiva alla elezione, il Presidente comunica al Consiglio gli incarichi e le deleghe eventualmente assegnati agli assessori per curare particolari settori.

3. Non sono ammissibili le dimissioni da componente della Giunta dell'Unione, salvo che per far fronte a situazioni di incompatibilità.

4. La cessazione dalla carica di Sindaco determina la cessazione immediata da ogni carica ricoperta negli organi di governo dell'Unione.

*Art. 24*

*Competenze della Giunta*

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo Statuto, al Consiglio ed al Presidente.

3. In particolare la Giunta ha competenze in materia di programmazione gestionale e controllo dell'attività dell'Unione in attuazione degli atti di indirizzo formulati dal Consiglio. La Giunta coadiuva il Presidente nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite:

a) attua gli indirizzi del Consiglio;

b) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;

c) riferisce al Consiglio sulla propria attività;

d) adotta il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi indicati dallo Statuto ed in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio;

e) adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio;

f) adotta gli atti di cui all'articolo 8 co. 3;

g) delibera sull'utilizzo dei contributi regionali e statali per l'incentivazione delle gestioni associate; interpreta le convenzioni e risolve le relative controversie;

h) approva, all'unanimità dei componenti, la convenzione di cui all'articolo 46, comma 6;

i) delibera, all'unanimità dei componenti, sui rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate.

4. Nel caso previsto dal comma 3, lettera h), il Presidente dell'Unione, ove accerti il mancato raggiungimento dell'unanimità, rimette la questione al Consiglio, per la decisione finale.

5. Quando la legge regionale prevede che un atto deve essere approvato da un organo amministrativo, comunque denominato, di cui fanno parte solo i Sindaci dei comuni associati, questo si intende riferito alla Giunta dell'Unione.

*Art. 25**Conferenze settoriali*

1. La Giunta si avvale di conferenze settoriali, costituite da assessori comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata, riservandosi la decisione finale in merito.

*Art. 26**Funzionamento della Giunta*

1. Le deliberazioni della Giunta, salve le diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono validamente adottate con la presenza ed il voto unanime dei componenti.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare gli assessori comunali competenti per materia, rappresentanti di enti pubblici, dirigenti ed esperti per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.

3. La Giunta è convocata dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno.

4. La Giunta può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.

*Art. 27**Scioglimento degli organi*

1. In ogni caso in cui per effetto di provvedimento statale o regionale siano sciolti gli organi dell'unione, i Consigli dei comuni partecipanti hanno termine di trenta giorni per l'elezione dei nuovi rappresentanti.

2. Decorso il termine di cui al comma precedente si applicano le norme di cui all'art. 15 co. 5.

**CAPO IV  
ORGANIZZAZIONE**

*Art. 28**Principi di organizzazione*

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia, in modo da garantire alle comunità, alle istituzioni ed alle organizzazioni di provenienza pari dignità, peso ed ordinazione.

2. L'Unione opera il più ampio decentramento nelle modalità di accesso e di fruizione dei servizi erogati

anche attraverso il ricorso a sedi operative decentrate e sportelli unici polifunzionali. Compete all'Unione l'individuazione degli interventi per l'attivazione dei servizi di prossimità.

3. L'organizzazione delle funzioni generali di supporto e, compatibilmente con le caratteristiche del servizio, di back office risponde a logiche di accentramento e concentrazione al fine di consentire significativi livelli di razionalizzazione delle risorse e favorire l'adattamento reciproco ed il coordinamento delle attività gestionali, con il ricorso a logiche di carattere dipartimentale.

4. L'assetto delle funzioni direttive favorisce la specializzazione degli operatori, accrescendo il quadro di conoscenze e competenze dell'ambito presidiato e al contempo garantisce la snellezza delle funzioni di coordinamento, accrescendo la qualità del contributo professionale nelle attività di supporto agli organi dell'ente per l'impostazione delle politiche di governo e nel presidio del sistema di programmazione e controllo.

5. Gli uffici ed i servizi dell'Unione sono organizzati in modo da garantire capacità di adattamento alle mutevoli condizioni del tempo economico, dei bisogni della società e della complessità istituzionale.

6. L'Unione promuove la progressiva omogeneizzazione delle modalità di gestione, dei procedimenti amministrativi, delle procedure operative e dei sistemi ICT di supporto.

7. Lo sviluppo di soluzioni ICT favorisce l'unificazione dei gestionali in uso, la digitalizzazione dei flussi di lavoro e delle comunicazioni tra gli uffici, la promozione di modalità innovative di erogazione e fruizione dei servizi.

8. Il modello organizzativo dell'Unione valorizza i principi della trasparenza e del merito, anche attraverso la selettività e la parità di condizioni di accesso al sistema di premi, incentivi ed incarichi, traducendoli in prassi gestionali e cultura organizzativa dell'ente.

9. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, da quelle di gestione, che sono svolte dai dirigenti e dai responsabili delle strutture organizzative apicali nelle forme e secondo le regole dettate dal presente statuto e dai regolamenti.

10. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i

dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali.

*Art. 29*

*Organizzazione degli uffici e dei servizi*

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente atto.

2. L'organizzazione dell'Unione, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata, con una dotazione che include le dotazioni dei singoli comuni aderenti, in:

- a) servizi;
- b) centri di competenza;
- c) sedi operative, anche decentrate;
- d) sportelli unici polifunzionali.

3. Le attribuzioni di ciascuna articolazione sono definite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

4. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare il regolamento disciplina:

- a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione;
- c) l'organizzazione delle funzioni di alta direzione;
- d) la dotazione organica;
- e) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo principi fissati dal decreto legislativo n. 165 del 2001;
- f) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;
- g) le modalità per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- h) le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;
- i) le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto.

5. I regolamenti stabiliscono altresì le regole per l'amministrazione dell'Unione che deve essere improntata ai principi operativo funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:

- a. organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati;
- b. analisi ed individuazione della produttività, dei carichi di lavoro e del grado di efficacia della attività

svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;

c. individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

*Art. 30*

*Segretario generale*

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente, previa deliberazione della Giunta, tra i Segretari dei Comuni aderenti.

2. L'incarico di Segretario dell'Unione può essere affidato ad un dirigente in possesso dei requisiti e dell'esperienza professionale previsti per l'accesso alla qualifica di Segretario.

3. L'incarico di Segretario dell'Unione non può eccedere la durata di 12 mesi salvo revoca da parte del nuovo Presidente, previa deliberazione della Giunta.

4. Il Segretario svolge compiti di collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti dell'ente.

5. Al fine di coadiuvare il Segretario dell'Unione nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, o di sostituirlo in caso di assenza, impedimento e vacanza, il Presidente può nominare un Vice Segretario in possesso dei medesimi requisiti professionali per l'accesso alla qualifica di Segretario.

6. Il Presidente può conferire al Segretario ulteriori funzioni, previste dalla legge.

7. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta.

*Art. 31*

*Funzioni di alta direzione*

1. Il regolamento di organizzazione definisce l'assetto della funzione di alta direzione dell'ente e delle strutture di supporto.

2. Le funzioni di alta direzione possono essere assegnate ad un Ufficio di Direzione presieduto dal Presidente dell'Unione o da un suo delegato permanente, individuato previa deliberazione della Giunta dell'Unione.

*Art. 32*

*Personale dell'Unione*

1. L'organizzazione dell'Unione mira a valorizzare

le professionalità esistenti e a costruire modelli di funzionamento che promuovano l'integrazione delle diverse culture organizzative di provenienza e le giuste aspirazioni delle dipendenti e dei dipendenti che già operano negli enti.

2. L'Unione promuove la gestione unificata della dotazione organica, al fine di consentire:

- a) Politiche unitarie di gestione e di sviluppo delle risorse professionali;
- b) L'applicazione unitaria degli istituti contrattuali;
- c) Il più razionale impiego delle risorse disponibili;

3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale.

4. Il personale dell'Unione è composto da:

- a) dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti;
- b) dipendenti reclutati direttamente dall'ente in base alle normative vigenti.

5. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato e di collaboratori esterni, nel rispetto delle disposizioni di legge.

6. La Giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco di personale ai Comuni partecipanti.

7. I posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione possono essere ricoperti mediante con le modalità previste dall'art. 110 TUEL.

8. I Responsabili dei Servizi dell'Unione esprimono i pareri e compiono le attività previste dalla legislazione statale e regionale anche per i singoli comuni associati quando la legislazione medesima stabilisce che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli comuni.

## CAPO V SERVIZI

### Art. 33

#### *Gestione dei servizi*

1. L'unione gestisce i servizi in sintonia con i principi dettati dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dell'Unione stessa.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio

deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge per gli enti locali.

3. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

### Art. 34

#### *Designazione, durata in carica e revoca di rappresentanti dell'Unione componenti di altri organi*

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal Consiglio, il Presidente nomina i rappresentanti dell'Unione in altri enti, i quali relazionano trimestralmente al Consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio di previsione ed al rendiconto e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti.

2. I rappresentanti dell'Unione durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Presidente che li ha nominati, esercitando tuttavia le funzioni fino alla nomina dei successori.

3. Qualora non osservino gli indirizzi definiti dall'Unione o non adempiano ai propri doveri possono essere revocati con provvedimento motivato dal Presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

4. Gli stessi rappresentanti sono dichiarati decaduti dall'incarico quando siano intervenute successivamente alla nomina cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina. Devono altresì essere dichiarati decaduti quando, verificata l'esistenza di cause di incompatibilità all'incarico, sia inutilmente trascorso il termine per la rimozione di tali cause.

## CAPO VI

### ACCORDI DI PROGRAMMA

### Art. 35

#### *Accordi di programma*

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri enti pubblici il Presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma, definendo modalità di realizzazione e finanziamento e tempi relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'accordo. L'accordo è stipulato dal Presidente.

2. L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni

strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti firmatari.

3. Per quanto non incompatibile, si applica l'art. 34 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267.

## CAPO VII

### ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

#### Art. 36

##### *Principi generali*

1. All'Unione si applicano i principi e le norme sull'ordinamento finanziario e contabile dei Comuni di cui al TUEL, nonché i principi e le norme di coordinamento della finanza pubblica dettati dallo Stato, rivolti all'Unione medesima o alla generalità degli enti locali.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

#### Art. 37

##### *Finanze dell'Unione*

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
- b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
- c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- f) trasferimenti dalla Regione e dalla Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- h) rendite patrimoniali;
- i) accensione di prestiti;
- j) prestazioni per conto di terzi;
- k) altri proventi o erogazioni.

3. L'Unione, entro il 15 ottobre di ciascun esercizio finanziario, provvede, con deliberazione della Giunta, a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario. Nel medesimo atto sono indicati i criteri di riparto delle spese per i comuni partecipanti. Le spese per le quali non sono

indicati i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie sono sostenute da trasferimenti dei comuni quantificati in misura proporzionale alla popolazione.

4. I Comuni partecipanti all'Unione, si obbligano a trasferire le risorse sufficienti alla copertura integrale delle spese per il funzionamento dell'Unione stessa, e comunque allo svolgimento delle funzioni, dei servizi e delle attività dell'ente.

5. Le entrate e le spese imputabili a servizi e funzioni gestiti per enti locali non partecipanti all'Unione o per conto di altri soggetti pubblici sono disciplinati dai relativi atti convenzionali di affidamento e costituiscono oggetto di separata rilevazione contabile.

#### Art. 38

##### *Bilancio e programmazione finanziaria*

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale. A tal fine le proposte degli atti di bilancio sono trasmesse ai Consigli comunali.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico-finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale, nonché dagli altri allegati di cui all'art. 172 del TUEL.

4. I bilanci, i provvedimenti di riequilibrio, i rendiconti approvati dall'Unione sono trasmessi ai comuni associati entro 10 giorni dall'esecutività dell'atto di approvazione.

5. L'Unione adotta un proprio piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, ai sensi dell'art. 169, commi 1 e 2 del TUEL.

6. A seguito dello scioglimento degli organi per la mancata approvazione del bilancio dell'unione di comuni nei termini previsti dalla normativa statale, assume la carica di Presidente dell'Unione il Sindaco che non ricopriva tale carica al momento dello scioglimento.

#### Art. 39

##### *Principi generali del controllo interno*

1. L'Unione interpreta il sistema di controlli interni

come strumento di orientamento e supporto dell'attività gestionale. Al fine l'ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

a. Il controllo di regolarità amministrativa, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa;

b. Il controllo di gestione, sulla base di parametri quantitativi, qualitativi ed economici, funzionale a ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultati dell'attività amministrativa.

c. La valutazione delle prestazioni al fine di apprezzare il raggiungimento dei risultati ed i comportamenti organizzativi del personale;

d. Il controllo strategico per l'acquisizione di elementi di conoscenza del territorio e di verifica dell'attuazione delle scelte compiute dagli organi di governo.

2. Gli strumenti e le modalità del controllo sono disciplinati dal regolamento di contabilità dell'ente.

#### *Art. 40*

##### *Controllo di gestione*

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite dall'art. 196, 197, 198 e 198bis del TUEL, dal presente Statuto e dal regolamento di contabilità.

3. Dell'avvenuta trasmissione del referto del controllo di gestione alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 198bis del TUEL, è data comunicazione alla Giunta Regionale.

#### *Art. 41*

##### *Rendiconto di gestione*

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo su proposta della Giunta che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli Comunali.

#### *Art. 42*

##### *Revisore dei conti*

1. Il Revisore dei Conti dell'Unione è scelto mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo

27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di indipendenza ed imparzialità del revisore.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del revisore è determinato con l'atto di nomina per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

#### *Art. 43*

##### *Servizio di tesoreria*

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

#### *Art. 44*

##### *Patrimonio*

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito dai beni mobili ed immobili oggetto di conferimento da parte dei comuni o di successiva acquisizione, a qualsiasi titolo.

#### CAPO VIII

##### DURATA, ADESIONI, RECESSO E SCIoglIMENTO

#### *Art. 45*

##### *Durata dell'Unione*

1. L'Unione ha una durata illimitata, salvo il diritto di recesso del singolo Comune o la facoltà di scioglimento.

#### *Art. 46*

##### *Recesso del Comune*

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente. In caso di recesso si applica la disciplina di cui all'art. 47.

2. Il recesso di un comune dalla singola funzione oggetto di attribuzione all'unione deve avvenire secondo le seguenti modalità:

a. il Consiglio Comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere dalla funzione;

b. il Presidente dell'Unione entro i successivi trenta giorni pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la prosecuzione del rapporto ed il mantenimento della funzione e le comunica al Comune medesimo;

c. il Consiglio Comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione.

3. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione ed ai Sindaci dei Comuni aderenti.

4. Il recesso dalla singola funzione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al successivo comma 6.

5. Il responsabile del servizio economico finanziario, entro 30 giorni dalla data di adozione della deliberazione di recesso di cui al comma 2, lettera c), propone un piano per:

a. la risoluzione dei rapporti economici intercorrenti tra l'Unione ed il Comune recedente;

b. la risoluzione, ove possibile, dei rapporti economici intercorrenti tra l'Unione e soggetti terzi limitatamente alla quota riferibile al Comune recedente;

c. il riparto del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Unione, con riferimento alla quota spettante al Comune recedente.

6. Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione; la Giunta approva altresì una convenzione da stipulare con il Comune interessato per la disciplina dei tempi e delle modalità della liquidazione. La sottoscrizione della convenzione definisce i rapporti tra l'Unione e il Comune limitatamente alla singola funzione cessata.

7. Se la convenzione non è sottoscritta entro tre mesi dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente o del Sindaco del Comune recedente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. Nel caso non ci sia accordo sul rappresentante da nominare

congiuntamente, la nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Unione. Le determinazioni del collegio sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

8. Il Piano e la convenzione o, in alternativa, la determinazione del collegio, dovranno seguire i seguenti criteri e principi:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti precedentemente alla data di adozione della delibera di recesso di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione di cui al comma 4 e solo nel caso non sia possibile recedere dalle obbligazioni assunte per la sola quota riferibile al Comune stesso; le eventuali spese e gli eventuali oneri che dovessero derivare, conseguentemente al recesso di uno o più Comuni, dalla modifica delle obbligazioni assunte dall'Unione sono interamente a carico dei Comuni recedenti;

b) patrimonio dell'Unione (beni mobili e immobili): Il Comune recedente dall'Unione non può vantare alcun diritto sui beni mobili ed immobili acquistati a qualunque titolo direttamente dall'Unione, se non nei limiti della liquidazione della propria quota. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla estinzione del rapporto, salvo diversa determinazione della convenzione. L'eventuale frazionamento di beni immobili può essere possibile solo se non ne risultino pregiudicate la funzionalità e la fruibilità. I rapporti a titolo oneroso con i quali sono stati concessi beni, in locazione o ad altro titolo, dal Comune all'Unione non subiscono alcuna variazione a seguito dell'intervenuto recesso.

c) personale: il personale distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza. Il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione, così come il personale assunto con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato. Qualora l'Unione, il Comune recedente ed il dipendente lo vogliano, possono regolare, in ossequio alla legislazione ed al CCNL vigenti, il rapporto di lavoro in modo da prevederne lo svolgimento anche a favore del Comune recedente.

d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

e) istanze di parte: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini precedentemente all'adozione della delibera di recesso del Comune.

*Art. 47*  
*Scioglimento*

1. L'Unione è sciolta quando i Comuni associati ne

deliberano lo scioglimento ovvero deliberano l'adesione ad altra unione.

2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Consiglio Comunale o della Giunta dell'Unione o dei Sindaci, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b) il Presidente dell'Unione comunica ai Comuni la determinazione assunta dal Consiglio;

c) i Consigli Comunali dell'Unione adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono assunte decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione, e sono trasmesse al Presidente dell'Unione. La deliberazione del Consiglio comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune.

3. Se i Consigli Comunali si pronunciano a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione, con effetto dal termine previsto dall'articolo 48.

4. Lo scioglimento dell'Unione non può essere deliberato oltre il 30 giugno di ciascun esercizio finanziario.

#### *Art. 48*

##### *Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento*

1. Lo scioglimento dell'Unione ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se è stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 4 del presente articolo, diversamente, lo scioglimento ha effetto dal termine ulteriore previsto nella convenzione medesima.

2. Subito dopo l'atto di scioglimento dell'Unione, il Presidente in carica assume le funzioni di liquidatore, procedendo alla chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi in corso ed alla predisposizione di una proposta di riparto con la quale si individuano:

a. il personale dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente che sarà trasferito ai Comuni secondo i seguenti criteri:

- di norma, il personale dell'Unione è trasferito all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato;

- il personale comandato, distaccato o trasferito

all'Unione torna a prestare servizio presso l'originario ente di appartenenza;

- i contratti di lavoro del personale a tempo determinato con contratto a tempo determinato delle categorie del comparto enti locali proseguono secondo la naturale scadenza e seguono le regole di assegnazione valevoli per il personale a tempo indeterminato.

b) i rapporti attivi e passivi a qualunque titolo instaurati dall'Unione che saranno liquidati secondo i seguenti criteri:

- i comuni, ove possibile, succedono pro quota nei rapporti attivi e passivi dell'Unione.

- ove difetti il presupposto di cui al punto 1, ed in mancanza di accordo in ordine alla successione, si procede alla liquidazione di tutti i rapporti attivi e passivi di cui sia titolare l'Unione.

c) i beni e le risorse strumentali dell'Unione saranno assegnati, ove possibile, pro quota ai Comuni. In mancanza, ed in difetto di accordo in ordine alla assegnazione, i beni e le risorse strumentali saranno venduti e il ricavato ripartito pro quota tra i Comuni.

3. Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra i Comuni dell'Unione. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano.

4. Se la convenzione non è sottoscritta entro dodici mesi dalla deliberazione di scioglimento dell'Unione, la definizione dei rapporti tra l'Unione ed i Comuni partecipanti è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante di ciascun Comune, un rappresentante dell'Unione ed un rappresentante nominato dalle parti. Nel caso non ci sia accordo sul rappresentante da nominare congiuntamente, la nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Unione. Le determinazioni del collegio sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

#### *Art. 49*

##### *Scioglimento a seguito di fusione dei comuni*

1. L'Unione è sciolta altresì per effetto della istituzione di un nuovo comune dalla fusione dei comuni associati.

2. Il comune nato dalla fusione dei Comuni associati succede nella totalità dei rapporti attivi e passivi di titolarità dell'Unione.

3. Se la legge regionale istitutiva del nuovo comune non vi provvede direttamente:

a. gli effetti di cui al comma 1 si producono a decorrere dalla data di insediamento del consiglio comunale;

b. a decorrere dalla medesima data l'unione è estinta di diritto e il comune di nuova istituzione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'unione.



CAPO IX  
ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA  
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

*Art. 50*  
*Accesso*

1. Nel rispetto dei principi della legge e del presente statuto il regolamento, da adottarsi entro 60 giorni dalla prima seduta del Consiglio dell'Unione, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici per conto dell'Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.

2. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.

3. Allorché un provvedimento dell'amministrazione sia tale da incidere su situazioni giuridiche soggettive di cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di essere informati e di intervenire nel procedimento.

4. Il regolamento individua il funzionario responsabile del procedimento e disciplina le modalità dell'intervento, i termini entro i quali gli interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

5. Sono sottratti al diritto di accesso le categorie di atti disciplinate dalla legge ovvero gli atti riservati per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente al fine di tutelare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

6. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

*Art. 51*  
*Pubblicità degli atti e delle informazioni*

1. Tutti gli atti amministrativi dell'Unione sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per tutti gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari deve avere il carattere della generalità. L'Unione utilizza a tal fine mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare dell'informazione.

3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che coinvolgano i loro interessi, nell'ambito delle attività svolte dall'ente.

4. Nel rispetto dei principi della legge e del presente statuto il regolamento, da adottarsi entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici per conto dell'Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.

CAPO XII  
FUNZIONI NORMATIVE

*Art. 52*  
*Lo Statuto dell'Unione*

1. Lo Statuto dell'Unione contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.

2. Per quanto non disciplinato dallo Statuto si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni.

*Art. 53*  
*Modifiche statutarie*

1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni Sindaco e al Presidente dell'Unione. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il Presidente dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di un Sindaco, costituisce e convoca il Collegio statutario, composto da tutti i Sindaci e dal Presidente medesimo. Non è ammessa la partecipazione al Collegio per delega. Il Collegio statutario è presieduto dal Presidente dell'Unione e delibera la proposta di modifica dello Statuto con il voto favorevole di tutti i componenti.

2. La proposta viene trasmessa ai Comuni per l'approvazione; i Consigli comunali approvano la modifica con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie comunali. I Comuni trasmettono all'Unione le deliberazioni approvate. Fino a quando tutti i Comuni non hanno approvato la proposta, il Collegio può ritirarla o modificarla; in tali casi, il Presidente dell'Unione con proprio atto dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai Comuni. Se il Collegio modifica la proposta originaria, il procedimento di approvazione riprende comunque dall'inizio.

3. Se tutte le deliberazioni dei Comuni sono conformi alla proposta del Collegio, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di

approvazione della modifica statutaria, che viene nell'atto riportata integralmente, dispone la pubblicazione dell'atto sul BURT, la sua affissione all'albo pretorio dell'Unione per trenta giorni consecutivi e l'invio al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. La modifica statutaria entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Unione.

4. Se la modifica statutaria attiene la cessazione delle funzioni e servizi di cui all'articolo 8, la proposta di cui al comma 2 è corredata da uno schema di convenzione che disciplina i termini e gli effetti della cessazione. La convenzione è approvata congiuntamente alla modifica statutaria dai consigli comunali ed è stipulata dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni.

*Art. 54*  
*Potestà regolamentare*

1. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni.

2. Entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione, il Consiglio approva il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti ed il regolamento per il funzionamento degli organi. Entro lo stesso termine la giunta adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Nelle more dell'approvazione si applicano le norme dettate nei corrispondenti regolamenti vigenti nel comune aderente con il maggior numero di abitanti.

3. L'Unione fornisce adeguati indirizzi per l'armonizzazione delle norme regolamentari vigenti nei singoli

comuni aderenti ed afferenti ai servizi gestiti in forma associata.

**CAPO XIII**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

*Art. 55*  
*Norma finanziaria*

1. Nell'anno della costituzione e fino all'approvazione del relativo bilancio dell'Unione per le spese di funzionamento rimangono obbligati i singoli Comuni.

*Art. 56*  
*Scioglimento delle gestioni associate*

1. A far data dai termini per l'esercizio delle funzioni dell'Unione di cui all'art. 8 co. 3, i rapporti convenzionali in essere tra i due comuni sono sciolti e l'Unione subentra nella totalità dei rapporti attivi e passivi in essere.

*Art. 57*  
*Norma finale*

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 267 del 2000 ed alla LRT 68/2011.

*Art. 58*  
*Entrata in vigore*

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione dell'ultimo comune deliberante.

---

---